
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 AGOSTO 2012, N. 47/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 39/R (Regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20 legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Istituzione del Garante della comunicazione e disciplina delle funzioni).

(Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 30.08.2012)

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare l'articolo 19, come modificato dall'articolo 34 della legge regionale 14 luglio 2012, n. 35 “Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011”.

Visto il regolamento emanato con d.p.g.r. 1° agosto 2006, n. 39/R (Regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20 legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Istituzione del Garante della comunicazione e disciplina delle funzioni), ed in particolare gli articoli 4, 5 e 8;

Visto il parere del comitato tecnico di direzione espresso in data 24 maggio 2012;

Visto il parere di cui all'articolo 16 comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento 11 giugno 2012, n. 507;

Visto il parere favorevole della VI commissione consiliare, espresso nella seduta del 18 luglio 2012;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2012, n. 745;

Considerato quanto segue:

1. è necessario adeguare l'articolo 4 comma 2 del regolamento emanato con d.p.g.r. 39/R/2006 alle disposizioni dell'articolo 19 della l.r. 1/2005, come modificato dall'articolo 34 della l.r. 35/2012, concernenti l'attribuzione al Garante di un'indennità di funzione determinata dalla Giunta regionale, nel caso in cui lo stesso non appartenga alla struttura regionale;

2. al fine di porre il Garante nelle migliori condizioni per l'espletamento del mandato, è opportuno prevedere che gli uffici della Giunta regionale assicurino allo stesso il supporto tecnico e le risorse strumentali necessari allo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti;

3. in considerazione della valenza strategica dei compiti del Garante, è opportuno riferire il periodo del relativo mandato a quello della legislatura e, nel caso in cui il medesimo non appartenga alla struttura regionale, prevedere che l'eventuale conferimento allo stesso di ulteriori incarichi come garante della comunicazione da parte di comuni e province, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della l.r.1/2005, sia effettuato previa acquisizione della autorizzazione del direttore generale competente in materia di governo del territorio;

4. è opportuno stabilire la sede del Garante della comunicazione presso la direzione generale competente in materia di governo del territorio, data la stretta connessione delle attività svolte.

5. di accogliere il parere della VI commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo.

si approva il presente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 4 del d.p.g.r. 39/R/2006

omissis (1) .

Art. 2

Modifiche all'articolo 5 del d.p.g.r. 39/R/2006

omissis (2) .

Art. 3

Modifiche all'articolo 8 del d.p.g.r. 39/R/2006

omissis (3) .

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica al d.p.g.r. 39/R/2006 , art. 4.
2. Il testo dell'articolo è riportato in modifica al d.p.g.r. 39/R/2006 , art. 5.
3. Il testo dell'articolo è riportato in modifica al d.p.g.r. 39/R/2006 , art. 8.